



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/03/2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
LEPRI GABRIELE		X
CACCIAMANI ALDO	X	
MENICHETTI GIOVANNI	X	
BIANCARELLI GIUSEPPE	X	
PIERGENTILI VALERIO	X	
ZEBI MORENO	X	
BIRASCHI PAOLA	X	
BELLUCCI LETIZIA	X	
POMPEI MIRKO	X	
CAMBIOTTI ANNABELLA	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
FARAMELLI GIACOMO		X
BAZZURRI ALESSIO	X	
CECCARELLI MASSIMO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
PALAZZARI ENNIO	X	
VENERUCCI VIRNA	X	
CARDILE MARCO	X	
BARILARI LUCA	X	
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
MARIUCCI SARA	X	
LUPINI PAVILIO	X	
GAGLIARDI FRANCESCO	X	
TOTALE	23	2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: BELLUCCI LETIZIA, CAMBIOTTI ANNABELLA, VENERUCCI VIRNA

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Il Presidente del Consiglio Giuseppe Biancarelli, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., dà la parola al Sindaco che illustra l'argomento facendo riferimento alla proposta di deliberazione, acquisita al sistema informativo dell'ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):

[Proposta di Deliberazione n.56 del 25.03.2015]

Premesso che :

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ” (d’ora innanzi TUEL) all’art. 13, individuando le funzioni di competenza dei Comuni, stabilisce che: “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze...;*
- nel medesimo TUEL l’art. 112, comma 1 dispone che: “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;*

Preso atto dei vincoli posti dai commi 27- 29 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii che, seguendo la linea prefigurata dall’art.13 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 (Decreto Bersani convertito in L. 248/2006), recano il divieto generale di ... omissis ... costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;

Considerato che il Comune di Gubbio rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche elencate nel succitato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ed è tenuta pertanto ad osservare il predetto precetto;

Premesso che:

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;*
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione*



amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- *inoltre lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:*
 - a) *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
 - b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
 - d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Considerato che: il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- *il piano operativo si compone di specifica relazione tecnica;*
- *il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;*
- *la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;*
- *i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno pertanto l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;*
- *anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;*
- *la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);*

Considerato che:

- *il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, sentita la Giunta comunale;*
- *lo schema di Piano è stato elaborato dal competente settore finanziario, senza l'ausilio di consulenti esterni e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per l'ente;*

Viste le indicazioni giurisprudenziali in merito ai criteri di espletamento della procedura ricognitiva tesa ad analizzare la funzionalità delle società partecipate, in particolare:

- *la deliberazione n. 5/2009, della Sezione regionale di controllo del Veneto che ha evidenziato un primo elemento utile per la valutazione della strumentalità delle partecipazioni societarie nelle disposizioni del summenzionato art.13 del TUEL, nonché nella struttura del bilancio dell'ente, precisamente nelle funzioni, che individuano in*



modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate, e dai servizi che definiscono le attività. Inoltre, ulteriori criteri valutativi utili deriverebbero dal quadro ordinamentale vigente, dallo statuto comunale, dalle linee programmatiche di mandato;

Considerato che:

- finalità e funzioni proprie dell'Ente locale, come rilevato dalla lettura combinata degli articoli 13 e 112 del TUEL sopra descritti, risulta essere tutto ciò che è rivolto a realizzare fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e, dunque, oltre ai servizi di acqua, gas ed energia, rifiuti, trasporto pubblico anche la produzione di beni ed attività nel settore economico, culturale e sociale in genere;*
- il vigente Statuto comunale pone il comune di Gubbio quale soggetto di riferimento cruciale per lo sviluppo del territorio per il potenziamento del tessuto economico e sociale, individuando in tal senso un ruolo dell'ente che non può prescindere dal carattere di funzionale e strumentale delle proprie società e dal loro contributo strategico;*
- il Comune di Gubbio ritiene necessario avviare il procedimento diretto ad accertare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 611 della Legge Finanziaria 2015, il perimetro di detenibilità delle proprie partecipazioni, ad esito del quale procedere – o meno – alla cessione a terzi delle stesse e al rafforzamento della governance della società interamente partecipata;*

Rilevato che la presente deliberazione costituirà atto di indirizzo in merito al piano di razionalizzazione nel rispetto della vigente normativa e rappresenterà atto di pianificazione delle eventuali dismissioni;

Ritenuto sottoporre l'allegato Piano operativo (allegato A), come proposto dal Sindaco, all'approvazione del Consiglio comunale, stante la sua competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali", ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel;

Visti:

- l'art.1, commi 611 e 612, della L.190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015);*
- il D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e s.m.i. ed in particolare l'art 42, comma 2, lett.e);*
- lo Statuto comunale e i regolamenti comunali di riferimento;*

Atteso che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

Per tutto quanto sopra riportato in premessa, si propone di deliberare:

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.*
- 2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate proposto dal Sindaco, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.*
- 3. di dare atto che l'attuazione del Piano avverrà con successive deliberazioni nel rispetto degli indirizzi forniti dal Piano stesso.*



Di seguito si riportano in sintesi lo svolgimento della seduta consiliare ed i Consiglieri intervenuti (registrazione conservata agli atti della segreteria comunale).

Interviene il Cons. Piergentili sull'ordine dei lavori e chiede una breve sospensione della seduta, per un confronto con gli insegnanti e i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia del plesso "Borletti" presenti in aula.

Il Presidente Biancarelli mette quindi in votazione la proposta di sospensione del Consiglio come di seguito: 22 voti favorevoli – 1 astenuto (Menichetti).

Il Consiglio viene pertanto sospeso alle ore 15:45.

Il Consiglio riprende i lavori alle ore 16:00. Il Presidente procede all'appello risultano presenti n. 23 Consiglieri, assenti n. 2 (Faramelli, Ceccarelli Massimo). Vengono confermati gli scrutatori precedentemente nominati.

Il Presidente Biancarelli comunica l'esito del confronto avvenuto durante la sospensione della seduta consiliare.

Il Cons. Lupini chiede una nuova sospensione del Consiglio per consentire a tutti i Consiglieri di conoscere cosa sia accaduto nell' aula consiliare.

Il cons. Gagliardi interviene dichiarandosi favorevole alla sospensione.

Il Presidente mette in votazione la proposta di sospensione del Consiglio come di seguito: 22 voti favorevoli – 1 astenuto (Menichetti).

Il Consiglio viene pertanto nuovamente sospeso alle ore 16:03.

Il Consiglio riprende i lavori alle ore 17:00. Il Presidente procede all'appello risultano presenti n. 23 Consiglieri, assenti n. 2 (Faramelli, Ceccarelli Stefano). Vengono confermati gli scrutatori precedentemente nominati.

Il Presidente illustra al Consiglio Comunale quanto emerso e condiviso durante la sospensione. In particolare precisa che il Consiglio sarà chiamato a condividere nella seduta odierna un documento in relazione alla questione relativa al plesso scolastico "Borletti".

Il Presidente quindi passando all'esame dell'argomento in oggetto dà la parola al Cons. Menichetti, che, a nome della Prima Commissione Consiliare competente al riguardo, (stante la contemporanea assenza del Presidente Bazzurri e del Vice Presidente Barilari) riferisce in merito all'esito dei lavori svolti in commissione ed alla discussione intervenuta sul tema.

Intervengono i Consiglieri Mariucci e Palazzari.

Entra il Cons. Ceccarelli Stefano – presenti n. 24 – assenti n. 1

Interviene il Sindaco per la replica e per alcune precisazioni.

Entra il Cons. Faramelli – presenti n. 25

Il Presidente quindi invita i Consiglieri ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto: interviene il Cons. Menichetti che si dichiara favorevole e a seguire i Consiglieri Mariucci e Palazzari che si dichiarano contrari.

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA la proposta illustrata dal Sindaco come riportata in premessa;

VISTA la discussione come riportata in premessa;

VISTO il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare espresso nella seduta del 27/03/2015;

VISTI i pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente competente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'ente (Sicr@web);

Alla presenza di n. 25 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito riportata: 16 voti favorevoli, 9 contrari (Mariucci, Rughi, Salciarini, Lupini, Gagliardi, Palazzari, Venerucci, Barilari, Cardile)

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate proposto dal Sindaco, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare atto che l'attuazione del Piano avverrà con successive deliberazioni nel rispetto degli indirizzi forniti dal Piano stesso.
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ed il Piano allegato, a cura del settore finanziario, saranno trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicati nel sito internet istituzionale (sezione amministrazione trasparente).

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di seguito riportata: 16 voti favorevoli, 9 contrari (Mariucci, Rughi, Salciarini, Lupini, Gagliardi, Palazzari, Venerucci, Barilari, Cardile)

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto Barocci

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Biancarelli

Documento sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI GUBBIO

Provincia di Perugia

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

marzo 2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo approvazione e rendicontazione

Considerato che ad oggi con riferimento al Piano non esiste un modello di riferimento proposto dal Ministero ovvero dalla Corte dei Conti (alla quale il Piano dovrà essere trasmesso), atteso inoltre che l’ente non dispone di un ufficio interamente dedicato alla cura dei rapporti con le partecipate dell’ente, è stato approntato un “*proprio*” Piano operativo di facile lettura.

A tal fine si è ritenuto opportuno non approvare due distinti documenti (Piano + relazione tecnica) ma collocare i dati tecnici propri della relazione, di cui al comma 612 della L.190/2014 (la norma del resto non specifica i contenuti di tale relazione ,così come non ha specificato i contenuti del Piano), almeno quelli ritenuti più significativi, all’interno del Piano stesso.

Il Piano esamina le partecipazioni societarie del comune di Gubbio, svolge considerazioni per ciascuna partecipazione e le conseguenti decisioni e soluzioni operative.

Per quanto concerne le modalità di approvazione del Piano, il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale, ai sensi dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per corrispondere al dettato normativo, di cui al comma 612, che senza dubbio coinvolge la figura del Sindaco nel processo decisionale, si è ritenuto opportuno che la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo venga assunta "*su proposta*" del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo sarà attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si ritiene opportuno riassumere di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

- (c. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (c. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (c. 566) entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (c. 567) per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Gubbio partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Società Gubbio Cultura Multiservizi Srl** con una quota del 100%;
2. **S.A.S.E. Spa** con una quota dello 0,00%;
3. **Funivia Colle Eletto Srl** con una quota dello 0,049%;
4. **Sogepu S.p.a** con una quota dello 0,09 %
5. **Umbra Acque S.p.a** con una quota dello 1,19%
6. **Ponti Engineering** con una quota dello 1,08%
7. **Conap s.r.l** con una quota del 3,68 %

Si precisa che non vengono riportate nel Piano le n.2 società che al momento si trovano in fase di liquidazione, ovvero: la società Centro Servizi Santo Spirito Spa e la società SI(e)nergia Spa.

2. Altre partecipazioni

Per completezza d'informazione, seppur non oggetto del presente Piano, si precisa che il comune di Gubbio, partecipa inoltre:

- Ambito Territoriale Integrato 1 per i servizi sociali e per il servizio idrico
- Consorzio S.I.R. Umbria in liquidazione
- Fondazione Teatro stabile dell'Umbria
- Fondazione Università dei Mestieri (fondazione di partecipazione)
- Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor. Con atto notarile del 28 febbraio 2014, in attuazione dell'art.62 della Legge regionale 18/2011, si è trasformata da Srl in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico che per espressa prescrizione del medesimo articolo è da considerarsi ente pubblico economico.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società: Società Gubbio Cultura Multiservizi Srl

La Società è interamente di proprietà del comune di Gubbio.

La Società è stata costituita il 15.03.2006 con atto pubblico a rogito del notaio Francesco Panni.

La Società attualmente gestisce i seguenti servizi:

- Gestione del Museo civico Palazzo dei Consoli
- Organizzazione mostre ed eventi
- Gestione della Chiesetta di San Francesco della Pace
- Gestione del Museo della Civiltà Contadina (loc.Cipolletto)
- Gestione Farmacia Comunale
- Ausiliari del traffico e gestione parcometri
- Gestione parcheggio (Piazza 40 Martiri) ed *info point*
- Gestione Scuola di Musica e Scuola dei Maestri Liutai

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett.d).

La Società svolge importanti attività e servizi rivolti alla collettività eugubina, inoltre dalla società il Comune riceve il canone di affitto del ramo d'azienda della farmacia comunale pari a € 132.479,53 iva compresa. Mentre il comune dall'anno 2013 non eroga alcun contributo alla società. Per queste ragioni, nell'interesse generale dei servizi resi alla collettività locale **è intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà e il controllo della Gubbio Cultura Multiservizi Srl.**

Con riferimento alla società Gubbio Cultura Multiservizi Srl si ritiene comunque opportuno in questa sede definire alcune linee guida ed indirizzi, che di seguito si riportano:

- rafforzare la *governance* dell'ente proprietario, in termini di indirizzo e controllo. Il rafforzamento della *governance* dovrà riguardare tutti i servizi svolti con un particolare focus sul servizio di farmacia comunale. A tale riguardo si precisa come il "*servizio pubblico di farmacia*", è volto ad assicurare il diritto "*alla salute*", diritto di rango costituzionale. Tale attività è certamente un servizio pubblico essenziale, la cui titolarità risulta in capo all'ente locale, pur nella varietà delle forme e nei modi indicati dalla legge.
- demandare alla Giunta comunale l'approvazione di uno specifico piano della *governance*, che, coerentemente con gli indirizzi forniti, possa definire i ruoli, nonché le modalità e i tempi delle attività di indirizzo e controllo di pertinenza dell'ente proprietario, esplicitando inoltre canali ed obblighi comunicativi della società controllata nei confronti dell'ente;
- sviluppare, in stretta sinergia con la società, strategie e dinamiche volte al potenziamento ed ottimizzazione dei servizi gestiti, per migliorare il grado di risposta a fronte dei bisogni di cittadini, turisti ed imprese, incrementando altresì le risorse per il bilancio comunale.
- rivedere ed aggiornare i contratti di servizio tra Comune e Società, e quello del servizio farmacia comunale in particolare;
- rafforzare l'ufficio comunale deputato al controllo delle società partecipate, anche attraverso il processo di riassetto organizzativo avviato dall'amministrazione, che potrà contribuire alla necessaria chiarezza organizzativa.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa (in quanto superiore al 10%), l'analisi viene approfondita con ulteriori dati:

- **Numero degli amministratori:** 1 (Amministratore Unico: dott.Roberto Tanganelli dal 10.04.2012 succeduto al precedente Consiglio di Amministrazione)
- **Numero di direttori / dirigenti:** Nessuno
- **Numero di dipendenti:** 24 (di cui n. 7 a tempo pieno e n.17 part time)
- **Numero dipendenti a tempo indeterminato** 20
- **Numero dipendenti a tempo determinato** 4

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ - 9.263,00	€ 2.400,00	€ 4.649,00

Bilanci d'esercizio in sintesi della Gubbio Cultura Multiservizi Srl:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	50.412	285.512	364.251
C) Attivo circolante	1.267.604	945.928	1.034.451
D) Ratei e risconti	35.266	55.209	51.953
Totale Attivo	1.353.282	1.286.649	1.450.655

Stato Patrimoniale			
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	33.860	36.262	40.909
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Trattamento di fine rapporto	119.076	134.642	167.679
D) Debiti	1.184.042	1.098.455	1.233.657
E) Ratei e Risconti	16.304	17.290	18.410
Totale Passivo	1.353.282	1.286.649	1.450.655

Bilanci d'esercizio in sintesi della Gubbio Cultura Multiservizi Srl:

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	2.723.072	2.533.855	2.663.350
B) Costi di produzione	2.692.199	2.495.856	2.623.323
Differenza	30.873	37.999	40.027
C) Proventi e oneri finanziari	-1.812	-7.977	-10.374
D) Rettifiche valore attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	-98	2.961	91
Risultato prima della imposte	29.963	32.983	29.744
Imposte	-38.226	30.583	29.095
Risultato d'esercizio	-9.263	2.400	4.649

2. Società: S.A.S.E. Spa

Alla Società il comune di Gubbio partecipa con lo 0,00%, n. 1 azione del valore nominale complessivo di € 44,50 .

La S.A.S.E. Spa è una società mista a prevalenza pubblica il cui maggiore azionista è la Camera di Commercio di Perugia.

La Società ha per oggetto sociale lo sviluppo la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento la gestione la manutenzione e l'uso di impianti di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'espletamento a carattere non prevalente di attività connesse o collegate La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e con il vigente Statuto comunale . Infatti la società Sase produce servizi che non ricadono direttamente nell'area strategica di servizi pubblici locali in senso stretto, ma di interesse generale ed in particolare servizi di interesse dell'intera collettività comunale e regionale; si tratta inoltre di servizi che pur non essendo di stretta competenza comunale sono compatibili con le finalità istituzionali dell'ente indicate dalla legge e dallo Statuto: servizi alla persona per lo sviluppo economico della comunità.

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Durante l'anno 2014, il comune ha rinunciato con delibera del Commissario Straordinario n.4 del 28.01.2014 ad esercitare il diritto di prelazione e con delibera del medesimo organo n.22 del 22.05.2014 all'esercizio del diritto di opzione per aumento del capitale sociale. Inoltre è volontà dell'ente rinunciare nuovamente ad esercitare il diritto di prelazione a seguito della richiesta formulata dalla società ai sensi dell'art.8 dello statuto societario e pervenuta all'Ente in data 04/03/2015

In considerazione delle possibili future strategie riconducibili alle politiche turistiche e di mobilità, e di rilancio economico del territorio umbro, per il momento, **è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.**

3. Società: Funivia Colle Eletto Srl

Alla Società il comune di Gubbio partecipa con lo 0,049% con quote sociali per un valore nominale di € 1.500,00

Funivia Colle Eletto Srl è una società mista con prevalenza pubblica costituita il 16.11.1959.

La Società ha chiuso l'esercizio 2013 con un utili di € 58.429.

La Società ha per oggetto sociale la costruzione, la gestione di funivie o similari, nonché l'esercizio di sostegno di attività volte alla valorizzazione turistica del monte Ingino e di altri monti vicini, comprese le installazioni di impianti recettivi e sportivi.

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e con il vigente Statuto comunale. In considerazione delle possibili future strategie riconducibili alle politiche turistiche e di mobilità, e di rilancio economico del territorio umbro, per il momento, **è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.**

4. Società: Sogepu S.p.a

La partecipazione azionaria del comune di Gubbio è del 0,09 % con 1616 azioni.

La società è mista con prevalente capitale pubblico. Essa è stata costituita il 12.06.1984.

La Società svolge servizi e lavori capaci di soddisfare le esigenze sociali, economiche ed ambientali delle collettività del territorio in cui opera particolare attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti nonché recupero materiali , promozione di attività economiche di impianti sportivi del tempo libero, progettazione e realizzazione di impianti sportivi, gestione di beni di interesse pubblico anche demaniali.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La Società ha chiuso l'esercizio 2013 con un utili di € 38.353.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e con il vigente Statuto comunale. E' **intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.**

5. Società: Umbra Acque S.P.A

La partecipazione azionaria del comune di Gubbio è del % 1,19 con 185.276 azioni pari a nominali € 185.276,00.

La società è mista con prevalente capitale pubblico. Essa è stata costituita il 14.02.2002

La Società gestisce i servizi idrici integrati, quali definiti dalla legislazione tempo per tempo vigente, comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse all'erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti.

La società può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese, nel rispetto delle esclusive professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari operanti nei confronti del pubblico.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La Società ha chiuso l'esercizio 2013 con un utili di € 3.102.490

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e con il vigente Statuto comunale. E' **intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.**

6. Società: Ponti Engineering scarl

La partecipazione azionaria del comune di Gubbio è del % 1,08 con quote nominali di € 2.753,78.

La **Ponti Engineering scarl** è una società consortile a responsabilità limitata . Essa è stata costituita il 16.06.1990.

La Società ha per oggetto sociale l'esecuzione di studi ricerche, la progettazione di massima esecutiva di impianti e macchinari fino alla realizzazione del prototipo e collaudo.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La Società ha chiuso l'esercizio 2013 con un utili di € 3.676

Si ritiene che la l'attività della società in questione difetti di presupposti di strumentalità diretta al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e con il vigente Statuto comunale nonché di elementi significativi di pubblico interesse. **E' intenzione dell'amministrazione dismettere la partecipazione nella società.**

7. Società: Consorzio acquedotti Perugia srl

La partecipazione azionaria del comune di Gubbio è del 3,68% .

Essa è una società costituita il 06.05.1994.

La Società ha come oggetto sociale la costruzione e titolarità di infrastrutture acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di servizi idrici integrati; la produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi civili e produttivi; la produzione, lo scambio e commercializzazione di energia; la coltivazione ed utilizzazione di acque minerali e termali; l'installazione, manutenzione ed esercizio di reti e impianti di telecomunicazione e trasmissione dati.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

La società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La Società ha chiuso l'esercizio 2013 con una perdita di € 495.552.

La partecipazione è conforme alle finalità istituzionali ai sensi degli articoli 112 e 13 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e con il vigente Statuto comunale. E' **intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.**

IV – Effetti finanziari

Per quanto riguarda i rapporti tra il comune e la società Società Gubbio Cultura Multiservizi Srl, totalmente partecipata dall'ente e sulla quale esercita un reale *governance*, in termini di indirizzo e controllo, si prevedono le seguenti misure di efficientamento, da cui possono derivare risultati di maggiore economicità dei servizi ed efficienza gestionale nell'anno 2015. Esse riguardano il servizio di parcheggi e parcometri e il servizio di farmacia comunale.

1. Parcheggi e Parcometri

A. Ampliamento Zone a pagamento;

Con l'ampliamento delle zone adibite a parcheggio da mettere a pagamento, si riuscirebbe ad aumentare l'introito sia della società partecipata sia del Comune di Gubbio, considerando che l'Ente percepisce il 67% dell'introito.

Attualmente la società gestisce n. 215 posti auto e nell'anno 2014 l'incasso di tale servizio è stato di € 182.697,75. (di cui il 67% per il Comune).

Prevedendo la messa a pagamento di almeno nuovi 100 posti per le auto in zone adiacenti al centro storico (o altre) si potrebbe prevedere un aumento di incassi di € 84.976,00 che porterebbero al Comune di Gubbio un ulteriore introito di € 56.933,00 (pari al 67% di € 84.976,00)

B. Nuova Zona Parcheggio Bus;

Sempre per il settore parcheggio, si prevede la realizzazione di una zona per la sosta degli autobus turistici ad oggi non presente in città.

Prevedendo le seguenti tariffe per la sosta dei bus turistici:
da gennaio al 31 Ottobre:

- primo giorno € 88,00
- secondo giorno € 44,00

dal 1 Novembre al 28 febbraio:

- primo giorno € 52,00
- secondo giorno € 26,00

Mediante una simulazione che tiene conto del numero dei bus transitati al 31.12.2014 (circa mille), con una permanenza media di 1 giorno, con un importo applicabile per permanenza € 55.00, si può prevedere un totale introito di € 55.000,00 di cui il 67% a favore del Comune € 36.850,00;

2. Farmacia Comunale

La Farmacia comunale paga al Comune di Gubbio un canone annuo per l'affitto del ramo d'azienda di € 132.479,53 (iva compresa) a prescindere dal risultato che lo stesso servizio ha alla fine dell'anno.

In considerazione che attualmente il volume d'affari si aggira attorno ad € 1.700.000,00 e considerando che è intenzione dell'amministrazione aumentare i servizi offerti soprattutto per i residenti del centro storico, che hanno come unico punto di riferimento per la sanità, la farmacia

comunale, si potrebbe prevedere che la società partecipata riconosce al Comune una percentuale del 10% sulla parte eccedente l'attuale volume d'affari con un beneficio in termini economici per l'ente.

In maniera previsionale, ipotizzando un incremento del volume d'affari di € 200 mila e quindi il 10% per il Comune porterebbe un beneficio per l'ente di € 20.000,00;

Con queste tre azioni si possono prevedere maggiori introiti per l'ente di circa € 113.783,00 (56.933+36.850+20.000).

Inoltre risulta doveroso evidenziare che le misure di razionalizzazione nei confronti di tale società sono già state avviate dall'anno 2012. Infatti la società Gubbio cultura e Multiservizi prima di tale anno percepiva un contributo di parte corrente di € 180.824,00, nel 2012 è stato ridotto a € 80.824,00, mentre dall'anno 2013 non ha ricevuto più contributi.

A tali misure strettamente connesse con il rapporto dell'ente con la società totalmente partecipata che porterebbero risultati positivi sia nel bilancio della società che nel bilancio dell'ente, si aggiunge la volontà di avviare il processo di dismissione della propria partecipazione nella società denominata Ponti Engineering scarl, società consortile a responsabilità limitata, mediante cessione della propria quota per un valore nominale di € 2.753,78, nella misura dell'1,08% del capitale sociale ad oggi posseduto.

IV – Relazione tecnica

L'individuazione di aree strategiche di azione politico amministrativa del comune di Gubbio da realizzare attraverso le società partecipate, compatibilmente con il perimetro definito dal Legislatore, volto ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha rappresentato il presupposto e l'elemento qualificante del presente piano di razionalizzazione.

Il quadro normativo attinente il sistema dei servizi degli enti locali, materia da anni oggetto di continue modifiche legislative, che non ha ancora trovato un suo assetto organico e stabile, è scomponibile in due macro ambiti: quello riguardante le modalità di gestione e quello relativo al rapporto tra enti locali ed organismi partecipati coinvolti nella gestione dei suddetti servizi.

In via preliminare, è necessario premettere che il comune di Gubbio, quale soggetto di riferimento cruciale per lo sviluppo del territorio, a cui sono attribuite tutte quelle funzioni di cui agli artt.13 e 112 del T.U.E.L, per quanto riguarda le modalità di gestione dei propri servizi, si avvale di società partecipate o di altri organismi in misura molto ridotta.

Infatti, gli unici organismi esterni che svolgono servizi pubblici, identificabili come quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali, sono:

- Società Gubbio Cultura Multiservizi Srl
- Umbra Acque S.p.a

La prima, costituita con capitale interamente dell'ente, svolge una serie di servizi pubblici, esplicitati nella prima parte del Piano, alcuni a rilevanza economica, cioè quei servizi per i quali la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità.

Negli ultimi 2 anni la citata società è riuscita a chiudere i propri bilanci con dei risultati positivi, seppur minimi, che hanno dato modo di riportare il capitale sociale ad una soglia di sicurezza adeguata, nonostante la riduzione (anno 2012) e poi il successivo azzeramento (anno 2013) del trasferimento di parte corrente del comune, con una prospettiva di continuare a raggiungere maggiori livelli di efficienza e di economicità, sia attraverso una riorganizzazione interna iniziata nel 2012, sia mediante gli indirizzi e le azioni previste nel presente piano .

Inoltre, alla luce del dispositivo di cui al comma 611 dell'art.1 della L.190/2014 che indica i criteri ispiratori del processo di razionalizzazione, la volontà di mantenere la proprietà e il controllo della Gubbio Cultura Multiservizi Srl si può ritenere conforme al vigente quadro normativo, oltre che strategica all'azione politico amministrativa.

La seconda, Umbra Acque S.p.a è gestore del servizio idrico integrato nei 38 Comuni (anche soci della spa) ricadenti negli A.T.I. n. 1 e A.T.I. n.2 della Regione Umbria. L'affidamento della gestione è regolato da una Convenzione e dall'allegato Disciplinare, sottoscritti il 05.03.2003.

La normativa di riferimento del servizio idrico (servizio pubblico locali a rete di rilevanza economica) è rappresentata dalle misure contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ssmmii (cosiddetto Codice Ambientale).

Ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 bis (introdotto dall'art. 34 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. 221/2012) dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, le procedure per il conferimento

della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 bis, pertanto viene sottratto ai comuni l'esercizio diretto delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza e dette funzioni vengono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

La società ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 3.102.490 con un incremento di € 2.075.998 rispetto all'anno precedente. A fronte di un incremento del valore della produzione di € 2.852.766 si è verificato un decremento del costo della produzione di € 1.664.632 rispetto all'anno 2012.

Lo scenario di prevedibile evoluzione della gestione della società risulta fortemente inciso dalla continua mutevolezza ed evoluzione della disciplina regolatoria in materia di servizio idrico integrato che ha visto l'Autorità per l'energia elettrica, il gas, ed il sistema idrico nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici emanare sin dal 2012 i provvedimenti, la cui portata è tale da incidere fortemente sulle attività svolte dalla società, fornendo nel contempo maggiori certezze sulla regolamentazione del settore e sugli scenari di evoluzione della società medesima.

Pertanto, il tema del sistema dei servizi pubblici, che si sviluppa su due direzioni: le modalità di gestione e quello relativo al rapporto tra enti locali ed organismi partecipati coinvolti nella gestione dei suddetti servizi, per il comune di Gubbio è circoscritto unicamente alle citate società, almeno sotto il profilo dell'utilizzo dello strumento societario per la gestione dei medesimi.

Il mantenimento della partecipazione nelle altre società anche attraverso quote minime è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dalla lettura combinata degli articoli 13 e 112 del TUEL e compatibile con il perimetro definito dal Legislatore, ad eccezione della Ponti Engineering scarl, società consortile a responsabilità limitata, la cui attività appare priva di elementi di pubblico interesse e di connessione con le finalità istituzionali.

Inoltre, risulta doveroso sottolineare a conclusione che il comune non si avvale di società partecipate o di altri organismi per la produzione di servizi strumentali. Il concetto di strumentalità di cui al D.L. n. 223/2006, è stato oggetto di definizione da parte della giurisprudenza, assestandosi sul principio che le società in questione sono costituite per svolgere attività finalizzate alla produzione di beni o servizi da erogare a supporto di funzioni amministrative di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali questo provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali e sono rivolte, quindi, essenzialmente alla Pubblica Amministrazione e non al pubblico (in questi termini Consiglio di Stato, Ad. plenaria n. 17 del 2011 che riassume le decisioni in materia) ossia servizi consistenti in un "facere rivolto direttamente nei confronti dell'ente pubblico affidante" (Cons. St., Sez. V, sent. 15/02/2013 n. 936).

Pertanto il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art.13 comma 2 del D.L.223/2006 convertito in legge 248/2006) risulta integralmente rispettato nella valutazione e verifica del portafoglio delle partecipazioni del comune di Gubbio ai fini della redazione del presente piano.



DECRETO DEL SINDACO

N. 2 DEL 01/04/2016

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GUBBIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611, 612 DELLA LEGGE N. 190 DEL 23 DICEMBRE 2014. RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Gubbio, per la gestione dei servizi pubblici locali e per lo svolgimento di determinati servizi/attività specialistiche correlate e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si avvale di un sistema di partecipazioni societarie;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, "*legge di Stabilità per il 2015*", prevedevano che i Comuni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la tutela della concorrenza e del mercato, avviando, a partire dal primo gennaio 2015, un "*processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*", tenendo anche conto dei seguenti criteri:
 - eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediate messa in liquidazione o cessione;
 - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;



➤ gli *steps* di attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle società partecipate, come individuati dalla suddetta legge si articolavano nel modo seguente:

- **entro il 31 marzo 2015:** redazione del Piano operativo di razionalizzazione che, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione stessa;
- **entro il 31 dicembre 2015:** conseguimento (in tutto o in parte) del risultato della riduzione delle partecipazioni detenute;
- **entro il 31 marzo 2016:** redazione di una relazione sull'attuazione del Piano operativo contenente i risultati ottenuti che dovrà essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione stessa;

RILEVATO CHE la normativa sopra richiamata rimandava ad ogni singolo Ente pubblico la concreta individuazione delle misure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie ritenute più incisive nell'ambito del contesto economico e territoriale di riferimento;

VISTO il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Gubbio, definito dal Sindaco, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, e fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 30.03.2015, a cui il Piano veniva allegato, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, procedere, con il presente atto, all'approvazione della relazione sui risultati conseguiti con riferimento al suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

ATTESO che il presente atto e la relazione allegata, saranno trasmessi, a cura del dirigente del settore finanziario, alla sezione regionale di controllo dell'Umbria della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione, costituendo obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50;
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ed in particolare l'art. 1 commi dal 611 al 614;
- lo Statuto del Comune di Gubbio;
- gli Statuti delle società partecipate dal Comune di Gubbio;

APPROVA

1. la Relazione sui risultati conseguiti, di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, riferita al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Gubbio in precedenza definito ed approvato. La Relazione viene allegata (allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

2. che il presente provvedimento, corredato dell'allegata Relazione, venga trasmesso, a cura del dirigente del competente settore finanziario, alla Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gubbio, nonché comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO

Prof. Filippo Mario Stirati

Documento sottoscritto con firma digitale



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

Allegato A

Piano Operativo di
Razionalizzazione
delle Società Partecipate
**RELAZIONE SUI RISULTATI
CONSEGUITI**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

marzo 2016



SOCIETA'		PRINCIPALI INIZIATIVE INTRAPRESE
1	Società Gubbio Cultura Multiservizi srl	<p>La Gubbio Cultura Multiservizi srl rappresenta l'unica società controllata del comune di Gubbio, stante le importanti attività svolte ed i servizi resi alla collettività eugubina, come indicato nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate approvato, nel perseguimento dell'interesse generale è stata mantenuta la proprietà e il controllo della società in capo al comune di Gubbio.</p> <p>Nel rispetto delle linee guida ed indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n.45 del 30.03.2015, è stata rafforzata la <i>governance</i> dell'ente proprietario, in termini di indirizzo e controllo. Il rafforzamento della <i>governance</i>, pur riguardando tutti i servizi svolti, ha privilegiato il servizio di farmacia comunale, stante la rilevanza sociale ed economica dello stesso.</p> <p>In particolare il rafforzamento della Governance è stato realizzato:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ con l'intensificazione delle relazioni/comunicazioni tra comune e società, mediante i numerosi incontri con l'amministratore unico, dott. Tanganelli. Alcuni incontri sono avvenuti alla presenza del revisore dei conti della società, dott.ssa Sebastiani, del Collegio dei Revisori del comune, nonché alla presenza della Giunta comunale;➤ con la richiesta ed acquisizione di atti e documenti societari;➤ rafforzando e chiarendo il ruolo di controllo del settore finanziario. A tale riguardo importante si ritiene l'assegnazione di uno specifico obiettivo all'interno del Piano esecutivo di gestione e della performance 2015 per il dirigente del suddetto settore;➤ con la previsione, in stretta sinergia con la società, di strategie e dinamiche volte al potenziamento ed ottimizzazione dei servizi gestiti, per migliorare il grado di risposta a fronte dei bisogni di cittadini, turisti ed imprese;➤ con il controllo e l'attenzione rivolti al rispetto delle disposizioni legislazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tale riguardo numerose sono state le comunicazioni rivolte all'amministratore unico, sollecitando adempimenti e trasmettendo informazioni e disposizioni normative. Importante si ritiene l'approvazione del protocollo di legalità tra comune e società in data 9.12.2015;➤ con l'avvio della procedura comparativa per la nomina dell'amministratore unico della società, concretizzatosi con la deliberazione della Giunta comunale n.5 del 13.01.2016 (procedura attualmente in fase di definizione).
2	S.A.S.E. spa	<p>In considerazione delle possibili future strategie riconducibili alle politiche turistiche e di mobilità, e di rilancio economico del territorio umbro, coerentemente è stata mantenuta la partecipazione del comune, seppur minoritaria, nella società di gestione dell'Aeroporto regionale umbro di Sant'Egidio.</p>



		In particolare sono state approvate le seguenti deliberazioni: deliberazione della G.C. n.127 del 25.08.2015 con cui si è provveduto all'acquisto di resti azionari (€ 34,98) per consentire il raggiungimento del raggruppamento minimo ai fini del mantenimento della propria partecipazione azionaria; il Consiglio Comunale con deliberazione n.132 del 30.11.2015 ha esercitato il diritto di opzione, di cui all'art.2441 cc, mediante la sottoscrizione di n.1 azione (€ 52,47), rinunciando ad esercitare il diritto di prelazione su eventuali quote inoptate. Totale azioni possedute: n.2
3	Funivia Colle Eletto srl	Nel rispetto del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n.45 del 30.03.2015, è stata mantenuta la partecipazione del comune, seppur minoritaria (0,049 %), nella società.
4	So.Ge.Pu. spa	Nel rispetto del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n.45 del 30.03.2015, è stata mantenuta la partecipazione del comune, seppur minoritaria (0,09 %), nella società.
5	Umbra Acque spa	Nel rispetto del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n.45 del 30.03.2015, è stata mantenuta la partecipazione del comune, seppur minoritaria (1,19 %), nella società.
6	Ponti Engineering scarl	Nel rispetto del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n.45 del 30.03.2015, è stata attivata la procedura di dismissione della partecipazione del comune, seppur minoritaria (1,08 %), nella società. In particolare la procedura di dismissione è stata attivata mediante asta pubblica di vendita con la determinazione dirigenziale n. 1382 del 29.10.2015. Con determinazione dirigenziale n. 1491 del 23.11.2015 l'asta pubblica di vendita è stata dichiarata deserta.
7	Consorzio acquedotti Perugia srl	Nel rispetto del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n.45 del 30.03.2015, è stata mantenuta la partecipazione del comune, seppur minoritaria (3,68 %), nella società.

La presente relazione sarà trasmessa, a cura del dirigente del competente settore finanziario, alla Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gubbio, nonché comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO

Prof. Filippo Mario Stirati

Documento sottoscritto con firma digitale